

## I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

### COMMENTO AL LIBRO V DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

SOMMARIO: Introduzione generale — Parte prima. Considerazioni dottrinali: i dati offerti dal Vaticano II e dal nuovo Codice. I canoni introduttori (cc. 1254-1258): A — Le finalità dei beni ecclesiastici. B — Il concetto e il contenuto della definizione di beni ecclesiastici. C — Il «patrimonio» della Chiesa e i problemi connessi.

#### INTRODUZIONE GENERALE

1. La questione dei beni «temporali» è sicuramente una delle più delicate e importanti che la Chiesa deve affrontare oggi. Essa pone una serie di problemi generali spesso complessi, non solo in sé, ma anche per le conseguenze che le diverse forme di soluzione possono avere. Tenuto conto di come la realtà economica incide nel vivere e nel sentire degli uomini, riteniamo molto eloquente per la gente del nostro tempo e assai contribuyente alla credibilità generale della Chiesa, che essa imposti in modo corretto il suo rapporto con i beni materiali e, proprio a partire da questo campo, mostri in modo sempre rinnovato la sua identità: un mistero di comunione che nasce dall'Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e si incarna nelle comunità degli uomini che accolgono il dono della salvezza e si impegnano a trasmetterlo agli altri. Il pensiero si rivolge spontaneo all'ideale così singolarmente attuato dalla comunità primitiva e dalla sua limpida testimonianza precisamente nei confronti della gestione dei beni materiali, grazie a cui l'annuncio evangelico risultava peculiarmente efficace e fonte di irresistibile attrattiva per gli uomini in mezzo ai quali risuonava: «Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno... godendo la simpatia di tutto il popolo» (At 2, 44-47).

Tali osservazioni ci spingono ad una trattazione attenta del tema, che non si limiti alla presentazione del dato positivo offerto dalla normativa, ma parta innanzi tutto da un discorso di valore teso a riconoscere gli elementi di natura dottrinale o strutturale-dogmatica che la norma concreta fondano e consentono di rettamente interpretare. Saranno, appunto, i temi dei due articoli in cui divideremo il nostro studio.

2. Nella nuova sistematica del Codice ai beni temporali della Chiesa è riservato un libro apposito, il quinto. La scelta di adottare uno schema più teologico, quello dei «tria munera», ha consentito, infatti, di smembrare il vecchio libro III «De rebus», il quale, sotto il termine generalissimo di «cose», raccoglieva la trattazione di tutto quello che non era «persona»: i sacramenti e il culto divino, il magistero ecclesiastico, i benefici e i beni temporali appunto. Coerentemente con la ripensata progettazione, la materia è stata ripartita in tre autonomi libri: il «De Ecclesiae munere docendi» (III), il «De Ecclesiae munere sanctificandi» (IV) e un capitolo del «De Ecclesiae munere regendi», diffuso in tutto il Codice, nel nostro libro V, per il quale è stato conservato lo stesso titolo della parte VI del libro III del Codice del '17: «De bonis Ecclesiae temporalibus» <sup>(1)</sup>.

La tematica economico-materiale ha ottenuto così una considerazione autonoma e in sé completa, con notevoli vantaggi sia dal punto di vista teorico-scientifico sia da quello tecnico-pratico: infatti, sul primo versante possiamo dire che la disciplina ecclesiastica è meglio compaginata e può essere più rettamente compresa e proficuamente valorizzata, in quanto si è maggiormente provocati a rintracciarne i fondamenti teologico-dottrinali; dal secondo punto di vista, poi, non è chi non veda come si sia reso più agevole lo studio di qualsiasi dato concernente il patrimonio ecclesiastico, in quanto la sua ricerca è più facile e immediata.

2.1. Occorre tuttavia subito notare che, senza inficiare la raccolta sistematica del libro V, diverse prescrizioni di tipo economico si ritrovano in altre parti del Codice, in quanto si è ritenuto più opportuno collocarle nella sezione dove viene considerata la materia alla quale si riferiscono direttamente. Ecco le principali: cc. 121-123: la

(1) Come risulta dai lavori di revisione, la titolatura tradizionale è stata preferita alle nuove ipotesi di «De iure patrimoniali Ecclesiae» o «De Ecclesiae patrimonio temporali», in quanto si temeva che il termine «patrimonio» potesse insinuare l'idea di una grande quantità di beni ecclesiastici facenti capo a un solo soggetto di imputazione: la Chiesa Universale o un suo ente centrale (cf «Communiciones» 12 [1980] 394).

destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche e dei relativi oneri, a seguito di unione, divisione, estinzione delle stesse persone giuridiche; c. 222 par. 1: l'obbligo dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa; c. 231 par. 2: la decorosa remunerazione cui hanno diritto i laici addetti in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio ecclesiale; c. 264: il tributo a favore del Seminario; c. 281: l'adeguata remunerazione che spetta ai chierici che si dedicano al ministero ecclesiastico; cc. 319 e 325: l'amministrazione dei beni delle associazioni pubbliche e private dei fedeli; cc. 492 e 493: la costituzione e i compiti del Consiglio per gli Affari Economici nelle singole diocesi; c. 494: la nomina e i compiti dell'Economo diocesano; c. 510 par. 4: la destinazione delle offerte fatte ad una chiesa insieme parrocchiale e capitolare; cc. 531 e 551: le offerte da versare nella cassa parrocchiale; c. 532: la rappresentanza giuridica del parroco e la sua responsabilità amministrativa nei confronti dei beni della parrocchia; c. 537: la costituzione e i compiti del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; cc. 634-640, 718, 741: l'amministrazione dei beni temporali degli Istituti religiosi, degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica; c. 848: le offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti; cc. 945-958: l'offerta per la celebrazione della Santa Messa; c. 1181: le offerte in occasione dei funerali.

2.2. Si è avuta anche una notevole riduzione del numero dei canoni: dai 143 del Codice pio-benedettino si è arrivati ai 57 attuali. Questo è dovuto innanzi tutto alla scomparsa del capitolo sui benefici ecclesiastici (cui il vecchio Codice dedicava ben 80 canoni) e, quindi, all'applicazione del principio di sussidiarietà, uno dei criteri generali che hanno sovrinteso ai lavori di riforma codiciale, in particolar modo proprio nel campo economico-temporale. Così il 7 ottobre 1967 si esprimeva il Sinodo dei Vescovi incaricato di indicare i principi direttivi con valore per tutta la riformanda legislazione canonica: «L'importanza di queste legislazioni particolari dovrebbe essere più accuratamente posta in risalto nel nuovo Codice di Diritto Canonico specialmente nel settore amministrativo temporale, dal momento che il regime dei beni temporali deve essere ordinato per gran parte secondo le leggi proprie della nazione» <sup>(2)</sup>.

(2) *Enchiridion Vaticanum II. Documenti ufficiali della Santa Sede*. 1963-1967, Bologna, 1977, 1706.

Anche per la citazione dei testi conciliari e codiciali ci serviremo della collana *Enchiridion Vaticanum* delle edizioni Dehoniane, rispettivamente dei volumi I e VIII; la versione italiana del Codice è quella curata dall'Unione Editori Cattolici Italiani (UECI), che ha ottenuto il beneplacito della Conferenza Episcopale Italiana.

Il principio di sussidiarietà ha così condotto a conferire notevole rilievo al diritto particolare, sia a livello di autorità pastorale (es. i singoli Vescovi, pastori propri delle Chiese particolari, e le Conferenze Episcopali) <sup>(3)</sup> sia a livello di Statuti propri delle diverse persone giuridiche ecclesiastiche (cf in particolare le costituzioni e il diritto proprio degli Istituti di vita consacrata) <sup>(4)</sup>.

2.3. La struttura del nuovo Codice riprende quella del precedente. La materia è organizzata nel seguente modo: dopo cinque canoni introduttori che si soffermano su tematiche di ordine fondativo e dottrinale e che esamineremo precisamente nel presente articolo dedicato proprio alle considerazioni dottrinali, l'indice si divide in quattro titoli: «De acquisitione bonorum» (Titolo I: cc. 1259-1272), «De administratione bonorum» (Titolo II: cc. 1273-1289), «De contractibus ac praesertim de alienatione» (Titolo III: cc. 1290-1298) e «De piis voluntatibus in genere et de piis foundationibus» (Titolo IV: cc. 1299-1310). Saranno pure i punti della nostra trattazione del dato normativo nel prossimo articolo.

(3) Il nuovo Codice rinvia alle Conferenze Episcopali nei seguenti canoni: c. 1262, per la determinazione delle modalità con cui i fedeli possono contribuire alle necessità della Chiesa; c. 1265 par. 2, per la regolamentazione delle questue; c. 1272, per la facoltà di moderare il regime dei benefici ecclesiastici; c. 1274 parr. 2-3-4, per la costituzione di un istituto per la sicurezza sociale dei chierici e per il fondo comune, qualora si ritenga opportuno organizzarlo non a livello diocesano ma per tutto il territorio della Conferenza Episcopale; c. 1277, per la competenza a stabilire gli atti di amministrazione straordinaria compiuti dal Vescovo diocesano; c. 1292 par. 1, per la determinazione delle somme minima e massima in ordine all'alienazione dei beni; c. 1297, per la competenza a fissare norme in materia di locazione. Il c. 1264, poi, demanda all'Assemblea dei Vescovi della provincia di stabilire tasse e offerte.

(4) E' lasciato al diritto proprio di ciascun Istituto religioso il compito di definire la capacità giuridica delle singole persone giuridiche appartenenti all'istituto medesimo (istituto, provincia, casa: c. 634 par. 1); di precisare le modalità di rendiconto all'autorità competente da parte degli economi e degli altri amministratori (c. 636 par. 2); di determinare quali sono gli atti di straordinaria amministrazione e ciò che è necessario per porli validamente (c. 638 par. 1).

## PARTE PRIMA

## CONSIDERAZIONI DOTTRINALI:

## I DATI OFFERTI DAL VATICANO II E DAL NUOVO CODICE

## I CANONI INTRODUTTORI (CC. 1254-1258)

*A — Le finalità dei beni ecclesiastici*

3. Ricaviamo subito dal Codice di Diritto Canonico l'indicazione precisa dei fini propri della Chiesa per la cui realizzazione le sono necessari anche beni economici e, in seconda battuta, riandremo ai fondamenti presenti nel Concilio Ecumenico Vaticano II.

3.1. Il c. 1254, con cui il libro V del Codice si apre, afferma che la Chiesa possiede il diritto ai beni temporali in vista del raggiungimento dei fini che le sono propri, «ad fines sibi proprios proseguendos».

Ci sembra estremamente significativo che, fin dall'inizio della trattazione della materia economica, il legislatore ponga in termini espliciti la correlazione obbligata tra beni e finalità. Il diritto patrimoniale della Chiesa ha questa connotazione tipica: la sua subordinazione obiettiva alla missione che la Chiesa deve svolgere nel mondo, alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Quando il Signore Gesù fonda la Chiesa come vivo organo di salvezza attraverso cui il suo mistero pasquale possa raggiungere gli uomini di ogni epoca e di ogni luogo, la costituisce nel contempo comunione spirituale e comunità visibile, dotata per diritto nativo della capacità di possedere tutti i mezzi necessari per realizzare i propri fini. Con termini molto chiari così si esprime la Conferenza Episcopale Italiana (CEI): «La Chiesa vive nello spazio e nel tempo, perché Cristo l'ha costituita qui sulla terra come realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino, come organismo visibile e sociale, al servizio del suo Spirito che la vivifica e la fa crescere (cf *LG* 8); pellegrina verso la patria celeste, nelle sue istituzioni porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature (cf *LG* 48), consapevole che «le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo sono strettamente unite»; perciò essa «si serve delle cose temporali» anche se soltanto «nella misura che la propria missione richiede» (*GS* 76)» (5).

Non si insisterà mai a sufficienza sul fatto che soltanto per espletare effettivamente le proprie finalità spirituali la Chiesa

(5) CEI, *Souvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, Roma, 14 novembre 1988, n. 2.

possiede un diritto nativo sui beni temporali, i quali perciò a livello ecclesiale rivestono sempre natura e valore strumentali.

3.2. Anzi, a partire dalla riflessione del Vaticano II che ha dettato la riforma canonica anche in campo economico, oggi si sottolinea particolarmente che è lecito alla Chiesa possedere e amministrare realtà materiali in ordine al raggiungimento non solo di diritto, ma di fatto degli scopi spirituali. Il discorso sulle risorse economiche è necessario e si giustifica a livello ecclesiale esattamente a partire dall'imperativo evangelico con cui Cristo fonda la missione della Chiesa, per il cui espletamento fattuale — non solo virtuale — si impone come costitutivo il diritto sui beni. La proprietà dei beni «trova giustificazione in un rapporto di “mezzo necessario al fine”, cioè nella destinazione non solo virtuale ma anche effettiva, alle finalità della Chiesa. Bastino due riferimenti. La Costituzione *Gaudium et Spes* ribadisce che la Chiesa “rebus temporalibus utitur quantum propria eius missio id postulet” (n. 76); dunque tanto serve quanto è richiesto dalla missione. Più concretamente il... decreto *Presbyterorum Ordinis* raccomanda ai sacerdoti che “bona ecclesiastica proprie dicta... destinent semper eos in fines ad quos prosequendos Ecclesiae licet bona temporalia possidere” (n. 17)»<sup>(6)</sup>. L'ammonizione rivolta ai presbiteri in questo centrale passaggio di *Presbyterorum Ordinis* 17, 3 può essere chiaramente applicata a chiunque abbia a che fare con beni ecclesiastici e può, perciò, assurgere a criterio di valore generale: la liceità o meno del possesso di beni da parte della Chiesa dipende non soltanto da un riferimento teorico ai fini della missione salvifica, ma dalla destinazione effettiva a tali mete.

3.3. Il c. 1254 non si limita, però, all'affermazione chiara dell'esistenza di fini propri della Chiesa, ma al par. 2 fornisce una indicazione dei fini istituzionali ecclesiali: «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri». L'elenco non pretende di essere esaustivo, come risulta chiaramente dal «praecipue» premesso nella norma; tuttavia si presenta non solo prezioso, ma anche utile per individuare almeno i pilastri portanti, i quali — del resto — sono sempre stati presenti nella storia: l'organizzazione del culto, che comprende anche la costruzione, la manutenzione e la sufficiente dotazione degli edifici sacri e delle loro annesse pertinenze; un trattamento

(6) V. ROVERA, *Il Libro V: i beni temporali della Chiesa*, in *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, a cura di L. MISTÒ, Leumann (Torino) 1987, 231-232.

economico dignitoso e congruo per il clero e per altri che eventualmente dedichino la loro attività a servizio della Chiesa; l'esercizio dell'apostolato e della carità, in modo particolare nei confronti dei poveri e dei bisognosi. E', soprattutto quest'ultimo, un campo estesissimo e ancora molto inesplorato, che richiede applicazione generosa, mezzi adeguati e persone preposte preparate.

3.4. La fonte diretta di questo paragrafo del canone si ritrova ancora una volta in *Presbyterorum Ordinis* 17, 3, dove anche le espressioni sono praticamente identiche. Anzi, in questo testo appare pure l'idea che le finalità ecclesiali sono più estese e sono ricavabili e determinabili a partire dalla dottrina di Cristo Signore e dagli ordinamenti della Chiesa. Il Concilio, poi, in vari luoghi, dedica la sua attenzione a particolari finalità ecclesiali.

3.4.1. Uno dei fini su cui insiste maggiormente e con forza è l'aiuto ai poveri: «La Santa Chiesa..., mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo proprio dovere e diritto inalienabile» (AA 8, 3); perciò, «anche la Chiesa, dove ciò fosse necessario, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, può, anzi deve, suscitare opere destinate al servizio di tutti, particolarmente dei bisognosi, come, per esempio, opere di misericordia o altre simili» (GS 42, 2); a questo compito sono chiamati specialmente gli Istituti di vita consacrata (7).

3.4.2. Un'altra delle mete che la Chiesa si prefigge come vitale ed irrinunciabile è quella di predicare la verità ed educare le coscienze. A questo scopo essa si serve di tutti gli strumenti della comunicazione sociale e, in particolare, del mezzo altamente prezioso della scuola. Quanto ai primi, così si afferma: «Compete alla Chiesa il diritto nativo di usare e possedere qualsiasi genere di tali strumenti, in quanto siano necessari o utili alla educazione cristiana e alla sua globale opera di procurare la salvezza delle anime» (IM 3, 2); circa la scuola, dopo aver sottolineato che essa contribuisce moltissimo alla missione generale del popolo di Dio,

(7) Cf PC 13, 5. Il compito spetta comunque a tutta la Chiesa, come risulta dal magnifico «incipit» della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes*: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore», come pure dal passo sempre di GS 90, 3, dove si auspica «la creazione di un qualche organismo universale della Chiesa per fomentare dovunque la giustizia e l'amore di Cristo verso i poveri».

il Concilio ribadisce «il diritto della Chiesa a fondare liberamente e a dirigere le scuole di qualsiasi ordine e grado, già dichiarato in tanti documenti del magistero, e ricorda che l'esercizio di un tale diritto moltissimo contribuisce anche alla tutela della libertà di coscienza e dei diritti dei genitori come pure allo stesso progresso culturale» (GE 8, 2).

3.4.3. Uno degli scopi tipici ed essenziali della Chiesa è ancora il promuovere l'attività missionaria, per la cui realizzazione tutti i fedeli devono collaborare a fornire gli strumenti indispensabili <sup>(8)</sup>.

3.4.4. Al di là, comunque, di queste pur rilevanti ed utili determinazioni, il Concilio riassume tutta la tematica nel fine globale e generale per la Chiesa di «compiere la sua missione», così come il Signore gliel'ha affidata e con l'aiuto di tutti i mezzi, spirituali e temporali, necessari (cf GS 76, 5).

#### *B — Il concetto e il contenuto della definizione di beni ecclesiastici*

4. Anche per rintracciare la nozione di beni temporali ecclesiastici ci rivolgiamo in prima istanza, come d'altra parte appare immediatamente logico, alla codificazione canonica deputata a tradurre in concreto, anche attraverso definizioni ben determinate, le riflessioni e le ispirazioni del Concilio, cui quindi accenneremo successivamente.

4.1. A norma del c. 1257 par. 1 sono beni ecclesiastici tutti quei beni temporali che appartengono alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche esistenti nella Chiesa.

Dalla definizione possiamo ricavare un duplice contenuto.

4.1.1. Il primo riguarda il tipo di realtà che consideriamo: «si tratta di beni "temporali", nel senso che tali realtà si pongono per loro natura su un piano "terreno e contingente" e si distinguono da quelle che potremmo chiamare "intrinsecamente spirituali" indicate in altre parti del Codice, quali, ad esempio, la celebrazione del culto, specie di quello sacramentale, oppure la predicazione della Parola, ossia l'attività magisteriale. In forma sintetica è possibile dire che i beni "temporali" servono all'ottimale attuazione delle

(8) Cf AG 19, 4; 36, 3; 41, 2.

realtà “intrinsecamente spirituali”<sup>(9)</sup> e, quindi, pur essendo di natura materiale, hanno pur sempre una finalità spirituale.

4.1.2. Il secondo elemento del contenuto fa riferimento alla titolarità dei beni stessi: al riguardo il nuovo Codice apporta una novità di rilievo, conseguente all'introduzione della distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private (cf c. 116). Le prime sono l'insieme di persone o di cose costituite dalla competente autorità ecclesiastica affinché, entro i fini ad esse prestabiliti, esplicino il compito loro affidato in vista del bene pubblico ed agendo in nome della Chiesa. Le seconde, invece, non agiscono in nome della Chiesa, ma a nome proprio e sotto la responsabilità dei membri; esse, perciò, sorgono non per iniziativa diretta dell'autorità ecclesiastica, ma ad iniziativa dei fedeli, i quali predispongono gli elementi necessari per l'intervento della pubblica autorità competente che ponga l'atto costitutivo della persona giuridica. Ora, risiedendo l'elemento discriminante di distinzione non nel fine che perseguono, ma nel modo di attuarlo, in quanto soltanto le persone giuridiche pubbliche agiscono in nome della Chiesa e quali suoi strumenti, comprendiamo come l'ordinamento canonico riservi solo ai beni della persona pubblica la qualifica di beni ecclesiastici: essi, infatti, possono essere a ragione ritenuti parte del patrimonio economico ecclesiale, dal momento che qui c'è in gioco un agire a nome della Chiesa stessa.

Il Codice, dunque, coerentemente applica la qualifica di «ecclesiastici» solo ai beni temporali di una persona giuridica pubblica. Anzi, sul presupposto che la Chiesa Universale e la Sede Apostolica sono persone morali in forza dello stesso ordinamento divino (cf c. 113 par. 1), possiamo concludere definendo beni temporali ecclesiastici quelli che appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica. Essi sono disciplinati dalle prescrizioni del libro V del CJC e dagli statuti propri di ciascuna persona giuridica.

I beni appartenenti ad una persona giuridica privata non sono, quindi, beni ecclesiastici ma semplicemente privati: essi, come recita il par. 2 del c. 1257, sono regolamentati dagli statuti propri delle persone giuridiche e dai canoni del libro V del CJC solo se questi espressamente lo dispongono.

Ancora in base alla definizione, dobbiamo dedurre che non sono beni ecclesiastici i beni che appartengono alle persone fisiche, siano esse laici, o sacerdoti, o religiosi. In particolare risulta chiaro che i beni dei chierici non sono beni ecclesiastici ma privati,

(9) Cf F. COCCOPALMERIO, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1980, vol. IV: 6.

anche se, in analogia a quanto la dottrina ha sempre fatto in riferimento ai beni beneficiari, occorrerebbe qualche precisazione sui beni che i chierici ottengono in virtù del loro ufficio ecclesiastico <sup>(10)</sup>.

Sempre a partire dalla definizione, comprendiamo il senso del c. 1258, di natura ermeneutica: esso, infatti, determina una volta per tutte che nel libro V con il termine Chiesa si intende comprendere non soltanto la Chiesa Universale e la Sede Apostolica, ma ogni persona giuridica ecclesiastica pubblica, in quanto appunto titolare di beni ecclesiastici.

4.2. Se riandiamo, poi, al Concilio Vaticano II e rammentiamo come esso non dia un concetto particolare di beni ecclesiastici, ma con la novità di singolare valore precedentemente rimarcata introduca come essenziale la destinazione effettiva ai fini, possiamo in conclusione formulare così nel modo più appropriato la definizione: beni ecclesiastici sono quelle realtà temporali che servono a raggiungere di fatto le finalità della missione della Chiesa e, perciò, sono nella titolarità di una persona giuridica ecclesiastica pubblica <sup>(11)</sup>.

(10) Cf al riguardo il nostro articolo *Diritto alla remunerazione, beni dei chierici, uguaglianza e diversità di trattamento*, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 2 (1989) 57-70.

(11) A livello dottrinale è utile rammentare altre distinzioni che servono a raggruppare e meglio qualificare tutti i beni temporali, non solo gli ecclesiastici. Tali precisazioni non si rintracciano nel Codice, almeno in modo sistematico, ma vengono attinte dalla comune scienza giuridica:

– Beni corporali e incorporali: i primi si percepiscono fisicamente, in quanto dotati di materialità (es.: una casa); i secondi si percepiscono solo con la ragione (es.: i diritti).

– I beni corporali a loro volta si dividono in immobili e mobili: i beni immobili sono quelli che non possono essere trasferiti, a meno di non salvaguardare la loro sostanza (es.: il suolo e tutto ciò che con il suolo è stabilmente collegato, come case, chiese, ecc.): i beni mobili sono quelli che possono essere trasferiti.

– Beni sacri e comuni: i sacri sono quelli destinati al culto con una consacrazione o benedizione «costitutiva», cioè compiuta secondo il Rituale, la quale fa sì che la cosa non possa essere destinata a tutti gli usi ma solo a quelli spirituali; i beni comuni sono quelli non dotati di questa caratteristica.

– Beni preziosi e non preziosi: la preziosità è data dal notevole valore per motivi storici, artistici o per la materia di cui i beni si compongono.

– Beni culturali, votivi, fiduciari: vedi rispettivamente i cc. 1283 n. 2, 1292 par. 2, 1302.

*C — Il «patrimonio» della Chiesa e i problemi connessi*

5. La nozione di patrimonio sta ad indicare tutte quelle realtà economiche che appartengono ad un soggetto. Il patrimonio della Chiesa sarà allora quel complesso di beni che fanno capo genericamente alla Chiesa o, più precisamente, a un soggetto ecclesiale.

6. Diverse questioni sorgono immediatamente di fronte alla formulazione di questo concetto; potremmo così riassumerle: possiede la Chiesa un vero e proprio diritto ad avere questi beni stabilmente nella sua proprietà e, quindi, a gestirli? Quale natura ha tale diritto? Quale può essere la quantità dei beni posseduti e, quindi, la misura del patrimonio? Quali relazioni nascono in proposito con lo Stato e il suo diritto? Senza pretendere di dare una risposta completa e diffusa a tali problematiche, anche riguardo ad esse raccogliamo il dato magisteriale, riferendoci però, questa volta, innanzi tutto al Concilio e, poi, al nuovo Codice.

6.1. Il Vaticano II non dedica un'esplicita attenzione alla capacità patrimoniale della Chiesa, probabilmente perché non se ne è presentata l'occasione diretta.

6.1.1. Tuttavia, il diritto di acquisire, possedere e quindi amministrare beni temporali è presupposto in modo pacifico, come appare evidente per esempio nei testi, già citati, dove si recensiscono le principali finalità della missione ecclesiale per il cui raggiungimento la Chiesa ha bisogno di determinati mezzi, anche materiali.

La legittimità di un patrimonio ecclesiastico deriva pure dal riconoscimento da parte del Concilio del diritto di proprietà privata per tutti e, quindi, anche per la Chiesa: «la proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno uno spazio del tutto necessario di autonomia personale e familiare e devono considerarsi come un prolungamento della libertà umana» (GS 71, 2).

L'insegnamento conciliare poi, del tutto coerentemente con la sua ispirazione pastorale, si sofferma in modo peculiare sui valori della povertà e della comunione dei beni, che dovrebbero contraddistinguere inconfondibilmente e caratteristicamente il patrimonio della Chiesa.

6.1.2. La povertà è senza dubbio presentata dal Vaticano II come un elemento essenziale alla vita della Chiesa. Dai testi che abbiamo già recensito circa i fini della missione ecclesiale, come da altri ancora, sembra doversi ricavare che il criterio che garantisce la

presenza di un autentico spirito di povertà nella Chiesa è quello della effettiva necessità e destinazione dei mezzi per la realizzazione delle finalità, da valutarsi «hic et nunc»: ancora una volta, l'argomento dei fini si presenta come decisivo.

6.1.3. Il valore della comunione è centrale nella dottrina del Vaticano II: esso si può considerare il principio formale della comunità cristiana e, di conseguenza, anche di tutte le sue strutture e i suoi istituti giuridici. Proprio in virtù della logica di comunione che deve animare la Chiesa dall'interno, si mette a tema l'esigenza di scambio e condivisione dei beni: in altri termini, senza negare l'attribuzione della proprietà ai singoli soggetti, la si colloca dentro l'unica comunione e, perciò, dentro una considerazione unitaria del patrimonio ecclesiastico. Possiamo così capire il senso delle diverse indicazioni conciliari a proposito della solidarietà che deve stringere gli enti ecclesiastici; in particolare: il testo di *Lumen Gentium* 13 che fonda la comunione inter-ecclesiale a partire dall'universalità dell'unico popolo di Dio; *Christus Dominus* 6, 3 che presenta i Vescovi partecipi della sollecitudine per tutta la Chiesa e, quindi, attenti anche alle necessità economiche delle altre diocesi; *Presbyterorum Ordinis* 21, 1 e il «Motu Proprio» di Paolo VI *Ecclesiae Sanctae* I, 5 e 8 che prefigurano la costituzione di un fondo comune, diocesano o regionale, con cui i Vescovi possono venire incontro alle varie necessità della diocesi e con il quale le diocesi più ricche aiutino quelle più povere; *Presbyterorum Ordinis* 17, 4 e *Christus Dominus* 28, 3 che trattano della comunione e degli scambi anche all'interno delle singole diocesi e tra i confratelli presbiteri.

6.1.4. I principi che sovrintendono ai rapporti con lo Stato, anche sotto il profilo delle realtà economiche, sono considerati soprattutto in *Gaudium et Spes* 76 e nella Dichiarazione *Dignitatis Humanae* sulla libertà religiosa. Il quadro generale è incorniciato dall'affermazione basilare che «la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo» (GS 76, 3); è il principio dualistico della distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale che fa sì che la Chiesa non dipenda da nessun sistema politico e goda di una sovrana libertà per l'adempimento della sua missione: essa deve poter godere di «tanta libertà d'azione quanta ne richiede la cura della salvezza degli uomini» (DH 13, 1), la libertà cioè di predicare il Vangelo, di testimoniare la sua fede, di esercitare senza ostacoli il suo mandato salvifico in mezzo agli uomini. Questa libertà di realizzare il suo fine si traduce nella libertà di possedere e di usare tutti i mezzi necessari e di servirsi

«delle cose temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede» (GS 76, 5).

Il Concilio, quindi, rivendica alla Chiesa nei confronti dello Stato un pieno diritto ad essere dotata di un patrimonio e a poterlo gestire in assoluta libertà per l'effettuazione dei propri scopi. L'impostazione di *Gaudium et Spes* impegna però Chiesa e Stato anche ad una «sana collaborazione» per svolgere in modo proficuo la loro vocazione a servizio delle stesse persone umane (cf GS 76, 3); essa deve comprendere evidentemente pure il settore dei beni temporali.

6.2. Nel Codice di Diritto Canonico, come d'altra parte è logico data la sua natura, viene sostenuto con chiarezza e, a differenza del Concilio, in modo esplicito il diritto della Chiesa di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali (cf i cc. 1254 parr. 1 e 1255).

6.2.1. Il soggetto titolare di detti beni, come emerge dai cc. 1255 e 1256, non è uno solo (la Chiesa Universale o la Sede Apostolica), ma è molteplice, nel senso che comprende tutte le varie persone giuridiche ecclesiastiche. Il c. 1255 ricorda specificamente le Chiese particolari, cioè le porzioni della Chiesa Universale, nelle quali e dalle quali la Chiesa Universale sussiste, ossia le diocesi, le prelature e le abbazie territoriali, i vicariati e le prefetture apostoliche, le amministrazioni apostoliche stabilmente erette (cf c. 368); e, quindi, tutte le altre persone giuridiche ecclesiastiche, comprese le private, in quanto si tratta del diritto sui beni temporali, non specificamente sui beni ecclesiastici. Per tale motivo, la capacità giuridica riconosciuta dal c. 1255 è regolata genericamente a norma del diritto, che per le persone private si rintraccerà negli statuti particolari <sup>(12)</sup>.

Parimenti, il soggetto amministratore dei beni, come risulta già dai canoni testé citati e poi anche dal c. 1279 par. 1, è pure molteplice, perché fa sempre riferimento alle singole persone giuridiche.

Tuttavia, a norma dei cc. 1256 e 1273, il Romano Pontefice, in virtù della sua autorità suprema e dei vincoli di comunione gerarchica che legano la Chiesa, esercita sui beni temporali delle singole persone giuridiche un potere di alto dominio o sovranità e di suprema amministrazione o controllo; in altre parole egli sovraintende a tutto il patrimonio ecclesiastico. Questo consente di conferire una unità profonda a detto patrimonio, anche se in con-

(12) Merita rilevare l'importanza che nel libro V si conferisce agli statuti e al diritto particolare, in applicazione del fondamentale principio di sussidiarietà.

creto è ripartito tra i vari enti e le diverse istituzioni. Dal Codice è messa in luce anche la funzione dei singoli Vescovi e delle Conferenze Episcopali, come più avanti esamineremo.

6.2.2. Ritroviamo, quindi, la sottolineatura conciliare del valore della comunionalità che deve animare la Chiesa e che può portare anche ad un dovere di scambio e condivisione dei beni. Il dono della comunione deve penetrare in tutta la vita della comunità cristiana e deve interessare tutte le risorse materiali indispensabili per le attività pastorali e per qualsivoglia finalità spirituale. Superando ogni mentalità individualista o privatista, la comunità dei credenti è chiamata veramente a sentirsi un cuor solo e un'anima sola, così che nessuno dei fratelli sia nel bisogno, ma a tutti venga distribuito il necessario <sup>(13)</sup>. La proprietà dei vari soggetti sui beni non deve essere interpretata, quindi, a detrimento dell'utilità comune, ma deve sempre essere letta nella logica della comunione che esige pure una giusta distribuzione.

A questa luce e con questo spirito si può parlare di solidarietà e di perequazione e si giustificano i vari istituti previsti dalla nuova normativa nel c. 1274, in specie il fondo comune diocesano o interdiocesano, già proposto dal Concilio (cf i parr. 3 e 4).

6.2.3. La misura del diritto di possedere è normata — per lo meno attraverso un'indicazione di principio — dal già citato c. 1254 par. 1, laddove si dice: «... acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri». Sembra pertanto che il superfluo incominci là dove i beni temporali sono in sovrappiù rispetto alle necessità richieste dalle finalità tipiche della missione della Chiesa. Questo rilievo, a sua volta, contiene, per quanto implicitamente, anche il valore della povertà e la necessità di vivere e testimoniare lo spirito verace.

6.2.4. Per quanto concerne i rapporti del patrimonio ecclesiastico con lo Stato, essi sono individuati in una duplice affermazione, sempre presente nel c. 1254 par. 1.

In primo luogo, il diritto sui beni è per la Chiesa «nativo», cioè insito nella sua struttura, sorto con lei, presente fin dall'inizio e, per questo motivo, non concesso da altri, in particolare dall'autorità statale.

In secondo luogo, l'esercizio del diritto deve poter essere attuato indipendentemente dal potere civile, cioè in modo libero e autonomo.

(13) Cf At 4, 32-35.

7. La chiave di volta del complesso dei principi che siamo andati enucleando ci sembra ritrovarsi, per l'ennesima volta, nelle decisive parole del basilare c. 1254 par. 1: «per conseguire i fini che le sono propri».

In ultima analisi, è ancora precisamente questo principio che appare legittimare l'esistenza di un patrimonio ecclesiastico, la titolarità e l'uso dei beni temporali, la loro misura e la loro distribuzione, l'autonomia di regolamentazione rispetto a qualsiasi autorità civile.

*(1 — continua)*

LUIGI MISTÒ  
*Seminario Arcivescovile  
Venezia Inferiore (VA)*

. 7 dicembre 1990